

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana



“Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale Ente Pubblico previdenziale”

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI
N. 2 MANDATI DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO TITOLI
DEL FONDO PENSIONI SICILIA**

CAPITOLATO TECNICO

**Numero di gara: 9184825
CIG lotto n.1 - 9924375D52
CIG lotto n.2 - 9924409962**

Nella presente procedura l'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana svolge le funzioni di soggetto delegato all'espletamento della procedura aperta, a carattere d'urgenza, per l'acquisizione del servizio di affidamento di n. 2 mandati di gestione di portafoglio titoli del Fondo Pensioni Sicilia, giusta nota prot. n. 21192 del 29/06/2023 a firma del Direttore del FONDO PENSIONI SICILIA della Regione Siciliana. L'appalto è diviso in due lotti.

L'operatore economico può presentare offerta per entrambi i lotti, ma se ne aggiudica uno solo, secondo i criteri di seguito riportati (v. art. n. 15 del disciplinare di gara).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.regione.sicilia.it>.

Stazione appaltante:

FONDO PENSIONI SICILIA per Il Pagamento del Trattamento di Quiescenza e della Indennita' di Buonuscita del Personale Regionale (di seguito denominato "FONDO PENSIONI SICILIA").

Viale Regione Siciliana, 2246 – 90135 – Palermo

PEC: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

R.U.P. della procedura, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è stato designato, giusta Deliberazione n. 18 del 27 giugno 2023, il

Sig. Gesualdo Renna, funzionario direttivo del Fondo Pensioni Sicilia (indirizzo email: g.renna@regione.sicilia.it)

Amministrazione aggiudicatrice:

Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana

Via Notarbartolo n°17 Palermo

Telefono: 091/7076702-667

E-mail: centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it

WEB: <https://appalti.regione.sicilia.it>

Dirigente Responsabile: Dott. Giovanni Di Leo (giovanni.dileo@regione.sicilia.it)

Funzionario direttivo:

-sig. Filippo Manzo (filippo.manzo@regione.sicilia.it)

Ai sensi degli artt.3, co.1 lett. m) e dell'art.39, l'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza espleta la presente procedura su delega del Fondo Pensioni Sicilia, giusta nota prot. n. 21192 del 29/06/2023 e Provvedimento a contrarre del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 28/12/2022.

Premesso che

1. Il FONDO PENSIONI SICILIA è un Ente pubblico previdenziale non economico costituito con legge regionale del 14.5.2009 n. 6 e l'organizzazione e il funzionamento del FONDO PENSIONI SICILIA sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione, emanato con Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del FONDO PENSIONI SICILIA, costituito ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14, in data 08 giugno 2023 con delibera n. 3 ha approvato il documento "Criteri generali e piano pluriennale di investimento e disinvestimento" nel quale si prevede che parte del patrimonio del FONDO PENSIONI SICILIA sia affidato in gestione a terzi con mandati di gestione: la Gestione patrimoniale del portafoglio titoli - Mandato "Obbligazionario Euro High Yield"
3. La politica di investimento del FONDO PENSIONI SICILIA è disciplinata dall'art. 15 c. 3 del Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14.
4. In conformità a quanto previsto nel documento "Criteri generali e piano pluriennale di investimento e disinvestimento – triennio 2023/2025" ed in particolare all'art. 13 del citato documento, il FONDO PENSIONI SICILIA, ha nominato BFF Bank S.p.A., con sede legale in Milano, in via Domenichino, 5 quale depositario delle risorse del FONDO PENSIONI SICILIA;
5. Il FONDO PENSIONI SICILIA intende conferire alla SGR l'incarico di gestione di una parte del proprio patrimonio finanziario secondo le caratteristiche individuate sub Allegato A al presente Contratto;
6. la SGR ha provveduto a classificare l'Investitore quale "Cliente al Dettaglio" ai sensi e per gli effetti del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018 n. 20307 come tempo per tempo modificato (di seguito il "Regolamento Intermediari"). L'Investitore ha ricevuto apposita comunicazione scritta, sub Allegato B, da cui risulta l'esito di detta classificazione. Il FONDO PENSIONI SICILIA ha preso atto della classificazione attribuita dalla SGR e si dichiara informato della facoltà riconosciutagli di richiedere per iscritto al GESTORE, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa, una diversa classificazione e degli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela;
7. la SGR ha fornito al FONDO PENSIONI SICILIA in tempo utile prima della prestazione del servizio di gestione di portafogli, mediante la consegna del presente Contratto nonché del Kit Informativo sub Allegato C al Contratto, le informazioni previste dal Regolamento

Intermediari relative (I) alla SGR e alla natura del servizio prestato, (II) agli strumenti finanziari in cui può essere investito il portafoglio in gestione e ai rischi ad essi connessi, (III) alla politica in materia di conflitti di interesse adottata dalla SGR, (IV) alla politica in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottata dalla SGR, (V) alla salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi e (VI) ai termini dell'accordo.

8. l'Investitore ha ricevuto il Contratto e il Kit Informativo sub Allegato C al Contratto e ha espresso il proprio consenso in relazione alla politica, in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, adottata dal GESTORE (sez. 5 del Kit Informativo), nonché circa la possibilità per la SGR di eseguire ordini al di fuori di una sede di negoziazione;

9. sulla base delle informazioni fornite dalla SGR, l'Investitore ha compreso la natura del servizio di gestione di portafogli, dei tipi di strumenti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi così da decidere consapevolmente di stipulare il presente Contratto con la SGR;

10. il GESTORE ha provveduto ad effettuare - ai sensi del Regolamento Intermediari - la valutazione di adeguatezza del servizio di gestione di portafogli finalizzata a consentire alla SGR di agire nel miglior interesse dell'Investitore. In particolare, la SGR ha provveduto a verificare l'adeguatezza delle caratteristiche della gestione riportate, sub Allegato A al presente Contratto, rispetto alle informazioni relative alla situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere le perdite) e agli obiettivi di investimento (inclusa la tolleranza al rischio) dell'Investitore e, limitatamente all'Investitore che sia stato classificato come "Cliente al Dettaglio", anche rispetto all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari dell'Investitore, acquisite a mezzo del questionario e/o della documentazione di cui all'Allegato D;

11. la SGR ha informato l'Investitore in merito al diritto della stessa SGR di fare affidamento sulla fondatezza delle informazioni fornite salvo che dette informazioni non siano manifestamente superate, inesatte, incomplete nonché della necessità di comunicare alla SGR ogni variazione delle informazioni di cui al precedente punto delle premesse;

12. In osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 9 dicembre 2021 n. 220 (la "Legge 220"), il Gestore dichiara di aver adottato idonei presidi procedurali al fine di assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo e degli ulteriori obblighi previsti dalla legge.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

1. Oggetto del Contratto è la gestione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. d) del TUF, senza garanzia di risultato, mediante investimento in strumenti finanziari, di parte delle risorse del FONDO PENSIONI SICILIA - che persegue finalità di erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria - come individuate al successivo comma 2.

2. Il FONDO PENSIONI SICILIA conferisce al GESTORE il seguente mandato: Obbligazionario Euro High Yield (di seguito il "Mandato"). Le risorse oggetto del Mandato sono inizialmente pari ad almeno euro 25.000.000,00 ed è previsto un incremento nel corso del tempo, a insindacabile giudizio del FONDO PENSIONI SICILIA, fino a un massimo di 75.000.000. Le Parti convengono che il FONDO PENSIONI SICILIA ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la quota parte delle risorse affidate in gestione al GESTORE, come sopra indicata, tramite invio di una comunicazione scritta al GESTORE. Le Parti convengono che, a tal fine, è sufficiente una comunicazione via pec, anticipata a mezzo mail. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 5 del presente Contratto.

Le risorse oggetto del Mandato sono costituite sia dagli strumenti finanziari e dalla liquidità trasmessi inizialmente per tutta la durata del Mandato, sia da quelli derivanti dalle operazioni di investimento e di disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.

3. Il FONDO PENSIONI SICILIA conferisce al GESTORE il Mandato di cui al precedente comma 2, assegnando allo stesso le risorse in forma di liquidità e/o titoli con valuta e disponibilità che coincidono con il primo giorno lavorativo di efficacia dalla data valuta del primo conferimento, in un conto corrente e in un conto di deposito titoli in essere presso il Depositario, come nel seguito definito (di seguito i "Conti di Gestione"). Con la conclusione del presente Contratto al GESTORE viene espressamente conferito il potere di movimentare i Conti di Gestione al fine di poter compiere tutti gli atti inerenti, connessi e strumentali all'espletamento del presente incarico di gestione.

4. Il FONDO PENSIONI SICILIA mette a disposizione del GESTORE parte dei flussi contributivi al netto degli oneri amministrativi e fiscali nonché degli importi relativi alle erogazioni che il FONDO PENSIONI SICILIA stesso è tenuto ad effettuare. L'ammontare dei flussi contributivi, nonché l'eventuale interruzione dei medesimi, sono determinati dal FONDO PENSIONI SICILIA a proprio insindacabile giudizio. La data di valuta coincide in ogni caso con la data con cui le risorse sono messe nella disponibilità del GESTORE per l'esecuzione del Contratto.

5. La gestione delle risorse è effettuata dal GESTORE nell'esclusivo interesse del FONDO

PENSIONI SICILIA, nel rispetto dei criteri e limiti indicati dal successivo art. 2.

6. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del TUF, il FONDO PENSIONI SICILIA autorizza il GESTORE ad operare anche in nome proprio e per conto del FONDO PENSIONI SICILIA nell'esecuzione del presente Contratto.

7. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Investitore presta il proprio consenso in merito al documento "Politica in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" del GESTORE (sez. 5 del Kit Informativo, sub Allegato C al presente Contratto) e autorizza la SGR a procedere nello svolgimento dell'incarico all'esecuzione di ordini al di fuori di una sede di negoziazione.

8. Nell'esecuzione del Contratto il GESTORE impartisce le istruzioni al Depositario, come nel seguito definito, che le esegue verificandone la conformità al Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14, ed ai limiti di investimento stabiliti nel presente Contratto.

Art. 2 – Obiettivi e linee di indirizzo della gestione

1. Fermi restando i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 15 c. 3 del Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14, l'obiettivo della gestione è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento rispettando i limiti specificati nell'Allegato A. Resta inteso che tale obiettivo non costituisce una obbligazione di risultato.

2. Il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo:

a) STILE DI GESTIONE: il GESTORE seguirà uno stile di gestione attiva finalizzato a massimizzare il rapporto fra rendimento in eccesso rispetto al benchmark e la volatilità di detti rendimenti ("Information ratio").

b) BENCHMARK: il benchmark del mandato è definito nell'Allegato A del presente Contratto.

c) UNIVERSO INVESTIBILE – Il GESTORE può acquistare Titoli di Stato, di Enti Sovranazionali e di Agenzie governative emessi da emittenti europei e denominati in euro o obbligazioni societarie denominate in euro emesse da emittenti europei che, al momento dell'acquisto, hanno rating almeno pari a B (S&P), B2 (Moody's) o B (Fitch).

3. Il GESTORE deve esercitare l'operatività sui titoli di debito, con riferimento all'utilizzo del rating, in base a quanto disposto dalle Circolari COVIP n. 5089 del 22 luglio 2013 e n. 496 del 24 gennaio 2014, nonché dall'art. 6, comma 5-quinques, del Decreto 252. In particolare:

a) il GESTORE tiene conto che il rating costituisce solo uno dei fattori utili per la valutazione del merito di credito degli emittenti, sia governativi che societari, di titoli obbligazionari; a tale valutazione concorrono, infatti, anche altre informazioni disponibili al

GESTORE nell'ambito del rispettivo processo di valutazione del merito creditizio e di gestione del rischio di credito, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il livello di liquidità del titolo in esame; il differenziale di rendimento tra il titolo in esame e il rispettivo gruppo di riferimento; il costo per la copertura del rischio di credito per il titolo in esame; la seniority e la scadenza del titolo in esame; valutazioni fondamentali e parametri di natura qualitativa relative all'emittente del titolo e al contesto economico e finanziario in cui lo stesso opera;

b) il GESTORE deve evitare un uso automatico o meccanicistico del rating, tale da determinare lo smobilizzo di un titolo per il solo effetto del sopravvenuto declassamento del relativo rating, o da impedirne l'acquisto in base al solo giudizio delle agenzie di rating. In riferimento al precedente punto b), nel caso di downgrade di uno o più titoli, il GESTORE applicherà la procedura di cui all'Allegato A, adottando il modello di valutazione del rischio di credito nell'ambito del processo di investimento descritto nel documento "Politica di valutazione del merito di credito" del GESTORE

4. Il GESTORE si impegna ad assistere il FONDO PENSIONI SICILIA relativamente ai c.d. "investimenti responsabili" (ESG) nelle forme che verranno condivise con il FONDO PENSIONI SICILIA stesso. Il GESTORE ha integrato all'interno del processo di gestione criteri ESG (Environmental, Social and Governance) relativamente ai quali invierà un rapporto trimestrale al FONDO PENSIONI SICILIA.

Art. 3 – Modifica delle linee di indirizzo della gestione

1. Le linee di indirizzo della gestione definite nel precedente articolo 2 e nell'Allegato A possono essere modificate dal FONDO PENSIONI SICILIA, previa comunicazione scritta da inviare al GESTORE e al Depositario come di seguito definito. L'accettazione delle modifiche alle linee di indirizzo della gestione da parte del GESTORE sarà subordinata ad una nuova valutazione di adeguatezza ai sensi del Regolamento Intermediari analogamente a quanto effettuato in sede di stipula del presente Contratto. Ogni variazione così disposta avrà effetto nei tempi tecnici necessari tenendo conto dell'andamento dei mercati e comunque dalla fine del mese successivo a quello della ricezione della comunicazione da parte della SGR. L'Investitore si impegna a comunicare alla SGR ogni variazione delle informazioni di cui al punto 10 delle premesse. Resta sin d'ora inteso che, ove l'Investitore non comunichi tali variazioni, la SGR ha diritto di fare affidamento sulle informazioni in proprio possesso a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Nel caso in cui successivamente alla conclusione del Contratto, le linee di indirizzo della gestione non risultino più adeguate

ovvero le informazioni fornite dall'Investitore risultino palesemente superate e la SGR non possa farvi affidamento al fine della valutazione di adeguatezza delle linee di indirizzo di gestione, la SGR provvederà ad informare l'Investitore della situazione di sopravvenuta inadeguatezza e/o dell'impossibilità di fare affidamento sulle informazioni precedentemente fornite ai fini della valutazione di adeguatezza delle linee di indirizzo della gestione. La SGR provvederà inoltre a richiedere all'Investitore idonee informazioni ed istruzioni al fine di rendere le linee di indirizzo della gestione adeguata.

2. L'Investitore ha in ogni momento la facoltà di comunicare direttamente alla SGR tramite pec specifiche istruzioni purché compatibili con le linee di indirizzo della gestione, di cui all'Allegato A del presente Contratto. La SGR darà immediata esecuzione a dette istruzioni specifiche nei tempi tecnici necessari a condizione che queste ultime siano compatibili con le linee di indirizzo della gestione. Ove le istruzioni impartite non risultino compatibili con le linee di indirizzo della gestione, la SGR si asterrà dall'esecuzione di esse, ferma restando la facoltà dell'Investitore di variare appositamente le linee di indirizzo della gestione, ai sensi del precedente comma 1. La SGR, nel dare attuazione alle istruzioni specifiche impartite dall'Investitore, potrà disapplicare quanto previsto nella propria politica in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, di cui alla sezione 5 del Kit Informativo, sub Allegato C al presente Contratto, limitatamente agli elementi oggetto delle predette istruzioni specifiche.

Art. 4 – Modalità di determinazione del valore del patrimonio del FONDO PENSIONI SICILIA

La determinazione del valore del patrimonio del FONDO PENSIONI SICILIA viene effettuata dal FONDO PENSIONI SICILIA sulla base dei dati forniti dal Depositario, come nel seguito definito.

Fermo quanto sopra, resta in ogni caso inteso che la valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio in gestione, viene effettuata anche dal GESTORE, con frequenza giornaliera e secondo i criteri definiti dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente ed in particolare secondo quanto descritto nel Kit Informativo sub Allegato D al presente Contratto.

Art. 5 – Modalità di smobilizzo parziale delle risorse

Il FONDO PENSIONI SICILIA, nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività, può, a suo insindacabile giudizio, richiedere al GESTORE, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi lo smobilizzo parziale delle risorse affidate in gestione.

Art. 6 – Diritto di voto e politica di impegno

1. La titolarità del diritto di voto inerente ai valori mobiliari oggetto della gestione spetta, in ogni caso, al FONDO PENSIONI SICILIA. Il FONDO PENSIONI SICILIA richiede al Depositario, come nel seguito definito, la documentazione necessaria per l'esercizio del diritto di voto e ne dà informazione al GESTORE.

2. La rappresentanza del FONDO PENSIONI SICILIA per l'esercizio del diritto di voto, può essere conferita al GESTORE in conformità alla normativa vigente e sulla base della politica d'impegno adottata da quest'ultimo.

3. Nel caso in cui la rappresentanza del FONDO PENSIONI SICILIA per l'esercizio del diritto di voto sia conferita al GESTORE, il FONDO PENSIONI SICILIA prende atto che le attività operative ad esso connesse saranno esercitate, nel rispetto della normativa vigente e della politica di impegno del GESTORE stesso.

4. Resta inteso che il GESTORE non è tenuto ad accettare la delega per l'esercizio del diritto di voto nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi. In tal caso, il GESTORE è tenuto a dare comunicazione al FONDO PENSIONI SICILIA con congruo preavviso.

Art. 7 – Deposito della liquidità e degli strumenti finanziari oggetto della gestione

- Le risorse del FONDO PENSIONI SICILIA sono depositate presso BFF Bank S.p.A., con sede legale in Milano, via Domenichino, 5 (di seguito il "Depositario").
- In caso di sostituzione del Depositario, il FONDO PENSIONI SICILIA ne darà comunicazione al GESTORE con un preavviso di almeno 60 giorni, indicando la data a partire dalla quale decorrerà il nuovo rapporto contrattuale, nonché la data a decorrere dalla quale il GESTORE dovrà fare riferimento a tale nuovo soggetto.

Art. 8 – Rendiconto, obblighi di informazione e conflitti di interesse

1. Il GESTORE fornisce al FONDO PENSIONI SICILIA un rendiconto dell'attività svolta secondo i criteri specificati nella nota tecnica riportata nell'Allegato A ("Nota Tecnica").

2. In ogni caso, il GESTORE è tenuto ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di esso ed i clienti o tra due clienti del GESTORE al momento della prestazione del servizio di cui al presente Contratto, e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti, in conformità alla propria politica di gestione dei conflitti di interesse comunicata al FONDO PENSIONI SICILIA. A

tal fine, il GESTORE ha provveduto a fornire al FONDO PENSIONI SICILIA le informazioni relative alla politica in materia di conflitti di interesse dallo stesso adottata per consentire al FONDO PENSIONI SICILIA di valutare tali informazioni nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari, fermo restando l'impegno del GESTORE ad informare prontamente il FONDO PENSIONI SICILIA di ogni modifica rilevante apportata alla politica in materia di conflitti di interesse adottata. Prima di ciascuna operazione di investimento o disinvestimento delle risorse, così come prima di adottare una decisione di non disinvestire, il GESTORE verifica se esistono situazioni di conflitto di interessi (anche potenziali) con riferimento a tale operazione o decisione, sulla base della politica di gestione dei conflitti del GESTORE. Nel caso in cui sia individuata una situazione di conflitto di interessi con riferimento ad una determinata operazione o decisione, qualora il GESTORE ritenga che le misure previste dalla relativa politica sui conflitti del GESTORE siano sufficienti ad escludere che il conflitto di interessi individuato possa arrecare un qualche pregiudizio al FONDO PENSIONI SICILIA, il GESTORE può procedere con l'operazione, adottando tali misure. Quando le misure individuate dal GESTORE nella propria politica e procedura in materia di conflitti di interessi non risultino sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del FONDO PENSIONI SICILIA sia evitato, il GESTORE sarà tenuto inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto al FONDO PENSIONI SICILIA tali situazioni di conflitto di interesse.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a comunicare tempestivamente all'altra, anche su richiesta, ogni altra informazione o dato necessario per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Il GESTORE, su richiesta del FONDO PENSIONI SICILIA, è tenuto a rendere disponibili ogni altra informazione o documento in suo possesso che riguardino l'attività effettuata per conto del FONDO PENSIONI SICILIA stesso.

4. Le Parti convengono di verificare i risultati della gestione, secondo le metodologie e tempistiche stabilite nella Nota Tecnica, attraverso il raffronto con il Benchmark come definito nell'allegato A.

5. Fermo quanto sopra, il GESTORE invia periodicamente al FONDO PENSIONI SICILIA entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre dell'anno solare di riferimento (di seguito, il "Periodo di Riferimento"), un rendiconto dell'attività di gestione svolta. Il rendiconto è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente applicabile in relazione alla prestazione del

servizio di gestione di portafogli. Il GESTORE fornisce altresì al FONDO PENSIONI SICILIA nel corso di ciascun Periodo di Riferimento, in anticipo al suddetto rendiconto di gestione, due informative sull'andamento della gestione che illustrano le operazioni effettuate, rispettivamente, nel corso del primo e del secondo mese del trimestre solare di riferimento. Inoltre, il GESTORE informerà prontamente e per iscritto il FONDO PENSIONI SICILIA nel caso in cui il patrimonio in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 10% del controvalore totale del patrimonio in gestione a disposizione alla data di inizio di ciascun Periodo di Riferimento ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto. Ai fini della determinazione della riduzione del controvalore del patrimonio in gestione il GESTORE raffronterà: (I) il patrimonio in gestione a cui saranno aggiunti eventuali prelievi effettuati nel Periodo di Riferimento; (II) il patrimonio in gestione all'inizio del Periodo di Riferimento a cui saranno aggiunti eventuali conferimenti effettuati nel medesimo Periodo di Riferimento. Analoga informativa verrà inviata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.

6. La SGR altresì, con frequenza almeno annuale, fornisce al FONDO PENSIONI SICILIA, nell'ambito del rendiconto o, laddove previsto, mediante diversa comunicazione, una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi per i quali l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dell'Investitore, prevista ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Regolamento Intermediari.

Art. 9 – Commissioni

Le commissioni sono corrisposte al GESTORE mediante accredito in un conto corrente i cui estremi sono resi noti dal GESTORE con apposita comunicazione.

Il Depositario, su richiesta del FONDO PENSIONI SICILIA, provvede ad accreditare al GESTORE su di un conto intestato al GESTORE le commissioni di cui al comma 1, verificata la conformità della richiesta al presente Contratto.

La SGR fornisce all'Investitore, informazioni su costi ed oneri connessi applicati per il servizio di gestione di portafogli e associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari, congiuntamente ad un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione del servizio di gestione portafogli: (I) prima della prestazione del servizio di gestione di portafogli nell'ambito dell'“Informativa sui costi e oneri” fornita dalla SGR (di seguito l'“Informativa ex-ante”); (II) nel corso della durata del Contratto, con frequenza almeno annuale nell'ambito del rendiconto di cui all'articolo 8, ovvero nell'ambito di comunicazione separata (di seguito l'“Informativa ex-post”). I costi e oneri sono sommati ed espressi sia come importo in denaro sia come percentuale. Ove le

informazioni suddette non siano fornite in forma analitica, l'Investitore potrà in qualsiasi momento richiedere tali informazioni in forma analitica.

Art. 10 – Composizione del gruppo di lavoro del GESTORE

Il GESTORE si obbliga, per la durata del contratto, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro in termini di qualifiche professionali, rispetto a quella indicata in sede di gara. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate al FONDO PENSIONI SICILIA.

Art. 11 – Responsabilità del GESTORE

1. Il GESTORE si impegna a prestare il servizio e adempiere le obbligazioni oggetto del presente Contratto:

- a) secondo lo standard di diligenza professionale di cui all'art. 21, comma 2 del TUF;
- b) nel rispetto delle linee guida di cui al presente Contratto, le quali sono riconosciute dal FONDO PENSIONI SICILIA conformi alle previsioni di cui all'art. 15 del Regolamento di Attuazione, emanato con Decreto Presidenziale 23.12.2009, n. 14 del FONDO PENSIONI SICILIA e della normativa applicabile;
- c) in conformità con i Criteri generali e piano pluriennale di investimento e disinvestimento del FONDO PENSIONI SICILIA approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella seduta ordinaria del 10 luglio 2019 per quanto strettamente riferibile all'esecuzione del presente incarico di gestione;
- d) in coerenza con le eventuali istruzioni specifiche di volta in volta impartite per iscritto dal FONDO PENSIONI SICILIA, in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 3, comma 2.

2. Il GESTORE si impegna a risarcire il FONDO PENSIONI SICILIA per qualsiasi danno, perdita, costo e/o spesa, che siano conseguenza immediata e diretta dall'inadempimento per dolo o colpa grave da parte del GESTORE degli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto. Resta inteso che al GESTORE non è consentito delegare a soggetti terzi la gestione del portafoglio. Il GESTORE è altresì responsabile per qualsiasi addebito a carico del FONDO PENSIONI SICILIA derivante da un eventuale scoperto sui Conti di Gestione che siano ascrivibili a un comportamento doloso o gravemente colposo del GESTORE.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al FONDO PENSIONI SICILIA nello svolgimento dei servizi previsti dal presente Contratto spetta al GESTORE l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

4. Il GESTORE è fin d'ora autorizzato ad avvalersi di altre società anche appartenenti al medesimo Gruppo bancario del GESTORE per le attività di trading, di trade matching & settlement, di collateral management, di middle office, nonché di servizi di natura

amministrativa, sempreché le suddette attività/servizi non siano in contrasto con la politica sulla gestione dei conflitti di interesse e di best execution del GESTORE.

5. Resta inteso che il GESTORE non sarà in alcun modo responsabile per i danni, diretti e/o indiretti, causati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal Depositario, dalle controparti di mercato ecc.

Art. 12 – Durata del Contratto e recesso

1. La durata del Contratto è di 6 anni a partire dalla data valuta del primo conferimento.

2. Ciascuna Parte può recedere prima della scadenza dandone preavviso all'altra parte a mezzo pec. Il preavviso non può essere inferiore a 60 (sessanta) giorni salvo il caso in cui l'esercizio del recesso da parte del FONDO PENSIONI SICILIA sia conseguente ad una richiesta dell'autorità di vigilanza dello stesso.

3. Nel caso in cui il FONDO PENSIONI SICILIA valuti, secondo le modalità definite nella Nota Tecnica (Allegato A), insoddisfacente l'andamento dei rendimenti misurato da specifici indici, il FONDO PENSIONI SICILIA ha diritto di recedere dal Contratto prima della scadenza dandone preavviso al GESTORE mediante messaggio di posta elettronica certificata (pec), nella quale viene fissata la data di efficacia del recesso. In tal caso, il preavviso non può essere inferiore a 30 giorni.

4. Nell'ipotesi di modifica sostanziale, da parte del FONDO PENSIONI SICILIA, degli indirizzi della gestione di cui al precedente art. 2, comma 1 il GESTORE ha diritto di recedere dal Contratto prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata.

5. In ogni caso, l'efficacia del recesso è sospesa fino all'accettazione dell'incarico da parte di un altro gestore abilitato; in tale ipotesi il GESTORE è tenuto a proseguire la gestione sulla base delle linee di indirizzo convenute e nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite nel presente Contratto, fino a un massimo di 180 giorni.

6. Resta inteso che fino a che il recesso non diviene efficace, il GESTORE continua a dare esecuzione al Contratto ed ha pertanto diritto di percepire le commissioni di cui all'Articolo 9, comma 1.

7. In caso di scadenza del Contratto o di recesso di una delle Parti, il GESTORE è tenuto a trasmettere al FONDO PENSIONI SICILIA il rendiconto di cui all'art. 8 per il periodo intercorrente tra la data di riferimento dell'ultimo rendiconto e quello di cessazione del Contratto di gestione.

8. Nel caso in cui una Parte eserciti il diritto di recesso ai sensi del presente articolo, la comunicazione di recesso dovrà essere inviata per conoscenza e con le medesime modalità anche al Depositario.

9. Il Depositario provvede comunque alla esecuzione delle operazioni in corso alla data di cessazione del Contratto.

Art. 13 – Cauzione definitiva – Penali

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del Codice degli Appalti, è prestata con polizza fideiussoria. (All. F)

Il FONDO PENSIONI SICILIA, fatta salva la possibilità di risarcimento del danno ulteriore, potrà applicare al GESTORE penali nel caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione della reportistica definita nella Nota Tecnica sub Allegato A al presente Contratto, e in particolare nel seguente caso: euro 100,00 al giorno nel caso di consegna dell'elaborato richiesto successiva ai 15 (quindici) giorni rispetto a quelli stabiliti per la consegna stessa, fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00euro).

Oltre all'applicazione delle penali, il Fondo Pensioni Sicilia si avvarrà della facoltà di richiedere al GESTORE il risarcimento dei danni subiti, nel rispetto delle leggi italiane vigenti.

L'importo derivante dall'applicazione della suindicata penale sarà contabilizzato in detrazione, in occasione del pagamento della fattura elettronica di cui all'art. 9, comma 1 del presente contratto, immediatamente successiva al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

La penale di cui al presente paragrafo sarà applicata con semplice provvedimento amministrativo e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche in caso di contestazione o gravame.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

1. Fermo restando quanto definito nel precedente art. 12, il FONDO PENSIONI SICILIA ha il diritto di risolvere, senza preavviso, il Contratto nelle ipotesi in cui il GESTORE:

- a) contravvenga alle disposizioni della normativa applicabile che abbiano un impatto materiale sull'esecuzione del presente Contratto;
- b) utilizzi controparti sulle quali il FONDO PENSIONI SICILIA abbia manifestato per iscritto il proprio non gradimento; non rispetti le linee di indirizzo contenute nella Nota Tecnica (Allegato A) del presente Contratto o non ne recepisca le modifiche di cui al precedente art. 3;
- c) contravvenga agli obblighi di segnalazione relativi alle operazioni ed alle situazioni in conflitto d'interesse;
- d) sia ammesso a procedure di ristrutturazione e/o liquidazione, incluse le procedure a carattere volontario e quelle previste dal Titolo IV della Parte II del TUF;

e) risulti inadempiente agli obblighi previsti dall'art.13 del presente Contratto ed allo stesso siano state contestate penali per un importo superiore ai € 3.000,00 (tremila/00euro).

2. La risoluzione decorre dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale il FONDO PENSIONI SICILIA intende avvalersi degli effetti del presente articolo.

3. A far data dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il GESTORE è tenuto ad astenersi dal compiere nuove operazioni di investimento e/o disinvestimento, salvo quelle a carattere conservativo strettamente necessarie, e a predisporre immediatamente il rendiconto relativo al periodo seguente all'ultimo rendiconto trasmesso.

Art. 15 – Rappresentante del GESTORE e del FONDO PENSIONI SICILIA

1. Ciascuna Parte può nominare la figura professionale incaricata di dare esecuzione al presente Contratto (di seguito definita "Rappresentante").

2. Il Rappresentante è a tutti gli effetti legittimato a ricevere, nell'interesse della sua Parte, ogni comunicazione, dichiarazione, raccomandazione e/o documento comunque previsto dal Contratto o destinato ad avere incidenza sullo stesso.

3. Ciascuna Parte può sostituire il proprio Rappresentante dandone comunicazione formale all'altra Parte con le modalità indicate nel successivo articolo 16.

Art. 16 – Comunicazioni tra le Parti

Salvo che sia diversamente indicato nel presente Contratto, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere inoltrata per iscritto a mezzo pec ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto, con le stesse modalità, da ciascuna delle Parti all'altra.

per il GESTORE:

per il FONDO PENSIONI SICILIA:

Art. 17 – Patto di riservatezza

1. Fermi restando gli obblighi informativi derivanti dalla normativa vigente e dalle richieste delle autorità di vigilanza, le Parti sono tenute a considerare e mantenere riservati e a non divulgare a terzi tutti i dati e/o le notizie e/o le informazioni concernenti l'altra Parte, delle quali sono venute in possesso in occasione della predisposizione, nonché durante

l'esecuzione, del presente Contratto. Al riguardo si precisa che non sono considerati soggetti terzi le società appartenenti al gruppo del GESTORE o alle quali il GESTORE abbia delegato lo svolgimento delle attività richiamate all'art. 11, commi 3. Pertanto tali dati, notizie e/o le informazioni potranno essere comunicate dal GESTORE alle suddette società a condizione che ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto.

2. Al GESTORE è consentita l'indicazione del FONDO PENSIONI SICILIA come referenza professionale e nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, mentre al FONDO PENSIONI SICILIA è consentita l'indicazione del GESTORE come intermediario affidatario della gestione.

3. Le Parti riconoscono che gli scambi di informazioni realizzati via email su una connessione aperta e non criptata potrebbero essere intercettate da soggetti terzi. In tal caso è esclusa la responsabilità delle Parti, salvo in caso di dolo o colpa grave.

4. Il FONDO PENSIONI SICILIA è sin d'ora consapevole del fatto che il GESTORE, nell'ambito della operatività gestoria e nel rispetto dei canoni di riservatezza, potrà fornire alle controparti di mercato dati relativi al FONDO PENSIONI SICILIA necessari per consentire le operazioni di investimento.

5. Le Parti, in qualità di titolari autonomi, si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE n. 679/2016 nonché il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 18 – Modifiche del Contratto

1. Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per valutare l'esecuzione del presente Contratto e per apportare prontamente al Contratto le modifiche finalizzate all'adeguamento dello stesso a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni dell'autorità di vigilanza del FONDO PENSIONI SICILIA.

2. In ogni caso, a prescindere dall'aggiornamento del Contratto, il GESTORE è obbligato a conformarsi alla normativa applicabile nell'esecuzione del mandato di gestione.

3. Resta inteso che ogni modifica del Contratto deve essere approvata per iscritto da entrambe le Parti.

Art. 19 – Divieto di cessione del Contratto

Il Contratto non è cedibile dal GESTORE o dal FONDO PENSIONI SICILIA, né le Parti possono comunque sostituire a sé altri nei rapporti da essa derivanti, salva la prosecuzione dei rapporti giuridici nei casi di cui agli artt. 2504-bis e 2558 del codice civile, subordinatamente al rispetto dei requisiti regolamentari per l'assunzione dell'incarico di

gestione.

Art. 20 – Riciclaggio di denaro – Sanzioni Internazionali

1. Il FONDO PENSIONI SICILIA dichiara che le risorse affidate in gestione sono di origine legittima e non derivano da attività illecite ai sensi di quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti europei ovvero dalla normativa applicabile.

2. Il FONDO PENSIONI SICILIA accetta e riconosce espressamente che il GESTORE ha adottato, e tiene aggiornate, politiche e procedure appropriate per le proprie attività in relazione alle Sanzioni Internazionali. Per “Sanzioni Internazionali” si intendono le sanzioni economiche o finanziarie imposte a un individuo o ad una entità aeromobile, vascello, stato, territorio o governo (di seguito un “Soggetto”), incluse, a titolo esplicativo ma non esaustivo, embarghi, sequestri di beni, sanzioni nei confronti di qualsiasi specifico settore economico, nonché altre restrizioni nell'intrattenere rapporti con i suddetti destinatari di sanzioni. Le Sanzioni Internazionali sono emesse, amministrare o fatte eseguire dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America (ivi compreso lo U.S. Department of The Treasury's Office of Foreign Assets Control e lo U.S. Department of State) o da qualsiasi altra autorità locale competente o Stato.

3. Al fine di essere conformi a quanto previsto dalla normativa applicabile, nonché agli embarghi delle Sanzioni Internazionali, il GESTORE ha il diritto, nei limiti di quanto imposto da tale legislazione e dalle Sanzioni Internazionali di: (a) rigettare o sospendere qualsiasi pagamento o trasferimento finanziario (sia ricevuto sia da effettuare), oppure ritardare ulteriormente i servizi forniti, (b) richiedere di ricevere informazioni relative alle circostanze al contesto di qualsiasi operazione oppure (c) effettuare approfondimenti supplementari in relazione a qualsiasi operazione quando, l'adempimento di tale operazione o la fornitura dei servizi causerebbero o potrebbero causare una infrazione di una normativa sulle Sanzioni Internazionali. Il GESTORE si riserva di richiedere al FONDO PENSIONI SICILIA eventuali ulteriori informazioni.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il GESTORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e ss.mm.ii.

Il **CIG lotto n. 1 - 9924375D52** e il **CIG lotto n. 2 - 9924409962** attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta dell'Ente relativo alla commessa, devono essere utilizzati su tutti gli strumenti di pagamento ed sono quelli riportati sui documenti di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Contratto è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana.
2. Per tutte le controversie relative al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Art. 23 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto si fa riferimento alla normativa applicabile.
2. Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, a osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ("Decreto 231/2001"). In tal senso, il FONDO PENSIONI SICILIA dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001 e si impegna ad informare immediatamente il GESTORE nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Il FONDO PENSIONI SICILIA prende atto che il GESTORE ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto 231/2001 (di seguito il "Modello") al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati e l'applicazione delle relative sanzioni. Il GESTORE rende disponibile tramite sito web, il Modello al FONDO PENSIONI SICILIA, il quale dichiara di conoscerne interamente i contenuti.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano di aver avuto la possibilità di influire sull'impostazione del Contratto, di averlo negoziato in posizione paritetica e di condividere pienamente ogni limitazione, restrizione, deroga o condizione nel Contratto prevista, riconoscendo l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 1341 c.c., in quanto il Contratto non è stato predisposto unilateralmente da una delle Parti.
4. Le Premesse e gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo. Gli allegati al presente Contratto sono i seguenti:

- A. Nota Tecnica;**
- B. Politica di valutazione del merito di credito;**
- C. Lettera di classificazione dell'Investitore;**
- D. Kit Informativo;**
- E. Questionario e/o documentazione per la valutazione di adeguatezza;**
- F. Polizza fideiussoria.**

Allegato A

Nota tecnica

1. PARAMETRO DI RIFERIMENTO E PORTAFOGLIO

- 1.1 In relazione a quanto previsto all'art. 2 c. 1 del Capitolato, il PARAMETRO DI RIFERIMENTO è costituito dal rendimento dell'indice Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value Unhedged EUR (ticker Bloomberg I02501EU).
- 1.2 In ottemperanza alle disposizioni normative previste dal Regolamento UE 2016/1011 (cd. "Regolamento Benchmark"), il GESTORE comunica al FONDO PENSIONI SICILIA e propone al FONDO PENSIONI SICILIA alternative a cui si potrebbe far riferimento per la sostituzione, indicando le principali differenze. La proposta è effettuata valutando la natura, la struttura e la diffusione sul mercato del parametro da sostituire.
- 1.3 Il PORTAFOGLIO è valorizzato dal GESTORE dopo aver riconciliato le posizioni con la Banca Depositaria.
- 1.4 Il GESTORE adegua la composizione delle RISORSE alle LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE entro 5 giorni dalla data di efficacia della convenzione, obbligandosi a fornire al FONDO PENSIONI SICILIA, su richiesta, un flusso dati che contenga, per ogni giornata di negoziazione, il dettaglio completo delle operazioni effettuate, l'indicazione dettagliata delle eventuali commissioni e spese di negoziazione applicate, nonché la controparte di negoziazione utilizzata, secondo un tracciato concordato con il FONDO PENSIONI SICILIA.
- 1.5 Ai fini della valutazione dei risultati realizzati dal GESTORE, il confronto tra PORTAFOGLIO e PARAMETRO DI RIFERIMENTO avverrà a partire dai prezzi di chiusura del 5° giorno successivo alla data di efficacia della convenzione ("Data di riferimento"), in tale data il valore indice del PORTAFOGLIO e quello del PARAMETRO DI RIFERIMENTO saranno convenzionalmente posti pari a 1.

2. CALCOLO DEL RENDIMENTO GIORNALIERO E PERIODALE

2.1 Portafoglio

- a. Il rendimento giornaliero lordo time weighted del PORTAFOGLIO nel giorno () viene calcolato nel modo seguente:

$$R_g^P = \frac{PTF_g}{PTF_{g-1} + F_g} - 1$$

dove:

PTF_g = valorizzazione del PORTAFOGLIO lordo nel giorno g ;

PTF_{g-1} = valorizzazione del PORTAFOGLIO lordo nel giorno $g - 1$;

F_g = conferimenti netti del giorno g (versamento (+) prelievo (-)).

- b. Il rendimento periodale del PORTAFOGLIO ($R_{g,T}$) viene pertanto determinato nel seguente modo:

$$R_{g,T}^P = \prod_{t=1}^n (1 + R_t^P) - 1$$

dove n = numero dei giorni intercorrenti nel periodo compreso tra il giorno g e il giorno T .

- c. Il valore indice del PORTAFOGLIO (I_T^P), al termine del giorno T , è calcolato nel modo seguente:

$$I_T^P = I_{g-1}^P * (1 + R_{g,T}^P)$$

dove:

I_{g-1}^P = valore dell'indice del PORTAFOGLIO al termine del giorno $g - 1$ con $I_0^P = 1$

$R_{g,T}^P$ = rendimento lordo del PORTAFOGLIO realizzato nel periodo compreso tra il giorno g e il giorno T

2.2 PARAMETRO DI RIFERIMENTO

- a. Il parametro di riferimento del Fondo di cui all'articolo 2 comma 2 lett. b) della Convenzione è definito dai seguenti indici di riferimento con i relativi pesi:

Peso	Indice	Ticker Bloomberg
100 %	Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value Unhedged EUR	I02501EU

Gli indici obbligazionari sono da considerarsi con le cedole reinvestite.

- b. Il rendimento giornaliero lordo time weighted del PARAMETRO DI RIFERIMENTO nel giorno g (R_g^{PR}) viene calcolato nel modo seguente:

$$R_g^{PR} = \frac{I 02501 EU_g}{I 02501 EU_{g-1}} - 1$$

dove:

$I 02501 EU_g$ = valore dell'indice nel giorno g

$I 02501 EU_{g-1}$ = valore dell'indice nel giorno $g - 1$

- c. Il rendimento periodale del PARAMETRO DI RIFERIMENTO ($R_{g,T}^{PR}$) viene pertanto determinato nel seguente modo:

$$R_{g,T}^{PR} = \prod_{t=1}^n (1 + R_t^{PR}) - 1$$

dove n = numero dei giorni intercorrenti nel periodo compreso tra il giorno g e il giorno T .

- d. Il valore indice del PARAMETRO DI RIFERIMENTO (I_T^{PR}), al termine del giorno T , è calcolato nel modo seguente:

$$I_T^{PR} = I_{g-1}^{PR} * (1 + R_{g,T}^{PR})$$

I_{g-1}^{PR} = valore dell'indice del PARAMETRO DI RIFERIMENTO al termine del giorno $g-1$ con $I_0^B = 1$

$R_{g,T}^{PR}$ = rendimento lordo del PARAMETRO DI RIFERIMENTO realizzato nel periodo compreso tra il giorno g e il giorno T .

3. PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO

- a. In relazione a quanto previsto all'art. 2 del presente Contratto, viene assunto come PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO del GESTORE l'indicatore della *Tracking Error Volatility*.
- b. La verifica prende in considerazione una serie misurata su 26 settimane rolling e annualizzata. Di seguito è riportata la formula della *Tracking Error Volatility* (TEV) rispetto al benchmark di riferimento:

$$TEV = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N [(R_i^P - R_i^{PR}) - (\bar{R}^P - \bar{R}^{PR})]^2}{(N-1)}} * \sqrt{52}}$$

Dove:

TEV = Tracking Error Volatility (volatilità delle differenze di rendimento settimanali tra portafoglio e benchmark) annuale basata sulle N osservazioni settimanali precedenti (rolling period).

N = numero di rilevazioni di rendimenti settimanali. La prima rilevazione settimanale utile è quella compresa tra la data di inizio del mandato e il primo venerdì successivo.

i = i -esimo dato settimanale riferito al giorno di valorizzazione del Fondo.

R_i^P = rendimento settimanale del portafoglio nella settimana i -esima.

R_i^{PR} = rendimento settimanale del benchmark nella settimana i -esima.

$\bar{R}^P = \frac{\sum_{i=1}^N R_i^P}{N}$ = rendimento medio del portafoglio nel rolling period.

$$\bar{R}^{PR} = \frac{\sum_{i=1}^N R_i^{PR}}{N} = \text{rendimento medio del benchmark nel rolling period.}$$

- c. Il GESTORE è impegnato a contenere la TEV, calcolata su 26 settimane rolling e annualizzata, entro un limite del 5% annuale.

La prima TEV verrà calcolata a partire dalla ventiseiesima osservazione settimanale di rendimento successiva alla prima osservazione utile.

- d. Al momento della verifica, oltre al livello del TEV relativo all'intera serie, deve essere rilevato che non sussistano più di 6 osservazioni settimanali superiori al limite di TEV annuale prefissato, ovvero non più di 4 osservazioni settimanali consecutive.
- e. Il GESTORE è tenuto a fornire al FONDO PENSIONI SICILIA ogni informazione utile a giustificare il superamento del limite e/o la sussistenza di un numero maggiore di rilevazioni settimanali superiori al limite fissato del TEV rispetto a quanto fissato nel punto precedente.
- f. Il FONDO PENSIONI SICILIA può richiedere al GESTORE di rientrare nel limite stabilito in tempi ragionevolmente brevi.

4. LINEE DI INDIRIZZO DELLA GESTIONE

- a. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 c. 3 del Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 14 del 23 dicembre 2009, è consentito l'investimento esclusivamente in titoli di debito con le seguenti caratteristiche e limiti:
1. Titoli di Stato, Enti Sovranazionali e di Agenzie governative emessi da emittenti Europei e, denominati in euro;
 2. Obbligazioni societarie denominate in euro emesse da emittenti Europei, comprese obbligazioni anche subordinate con opzione di richiamo, le quali non si intendono come obbligazioni strutturate ai sensi dell'articolo 15 comma 3, lett. b) del succitato Decreto Presidenziale della Regione Siciliana, contenente il regolamento di attuazione.
 3. Sono ammessi solo titoli di debito QUOTATI in mercati regolamentati (come definiti dall'art. 1 c. 1. let m. del DMEF 166, che il GESTORE avrà cura di verificare preventivamente con la BANCA CUSTODE);
 4. I titoli di debito di cui ai precedenti commi 1 e 2 al momento dell'acquisto dovranno possedere congiuntamente un rating almeno pari a B (S&P), B2 (Moody's) e B (Fitch). In caso di mancanza di rating da parte di una delle suddette Agenzie, i requisiti predetti devono essere soddisfatti dal rating attribuito da tutte le restanti. Sono esclusi titoli derivanti da cartolarizzazioni;
 5. L'esposizione massima per singolo emittente "corporate" non può superare il massimo fra il 1% del portafoglio complessivo e il lotto minimo acquistabile per singola emissione;
 6. In caso di downgrading di uno o più titoli presenti in portafoglio a un livello inferiore al rating minimo stabilito nel precedente comma 4 il GESTORE ne dà apposita

comunicazione al FONDO PENSIONI SICILIA, accompagnando tale comunicazione con la propria proposta operativa formulata nel miglior interesse del FONDO PENSIONI SICILIA; in mancanza di ulteriori indicazioni da parte del FONDO PENSIONI SICILIA entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, il GESTORE procederà con l'operatività proposta, tenendo conto delle condizioni di mercato e del miglior interesse del FONDO PENSIONI SICILIA. Resta inteso che il mero downgrading al di sotto del livello minimo di rating stabilito non può essere ritenuto dal Gestore quale fattore unico su cui fondare le eventuali proposte di smobilizzo titoli di debito interessati dal declassamento, le quali, pertanto, dovranno prendere in considerazione altresì ulteriori elementi di valutazione del GESTORE in merito al rischio di credito e di liquidità ovvero gli ulteriori elementi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 252/05 e della circolare COVIP nr. 5089 del 22/7/2013;

- b. Il GESTORE può operare esclusivamente con controparti di mercato di primaria importanza che non appartengono al proprio Gruppo, ripartendo i volumi di negoziazione, al fine di contenere il rischio di controparte ed assicurando nel contempo il rispetto del principio della Best Execution nell'ambito delle controparti ammesse. I casi di ritardato o mancato adempimento delle operazioni poste in essere dal GESTORE, da parte delle controparti da questi prescelte, sono regolati dal principio previsto all'art. 6 comma 9 del DECRETO. Il FONDO PENSIONI SICILIA può in ogni caso manifestare per iscritto al GESTORE il proprio non gradimento sulla scelta di una o più controparti. In tal caso, il GESTORE è tenuto a non porre in essere operazioni con tali controparti.
- c. Il FONDO PENSIONI SICILIA si riserva - previa definizione dei presidi contrattuali, operativi e organizzativi necessari al fine di non interferire con l'attività del GESTORE di utilizzare le proprie attività finanziarie in operazioni di prestito titoli ("securities lending") con primarie controparti bancarie.
- d. Il GESTORE si impegna a contenere il tasso di rotazione del portafoglio (turnover) calcolato sugli ultimi 12 mesi secondo le indicazioni COVIP cir. 17/02/2012 – entro un valore massimo del 50%. Il GESTORE è tenuto a fornire al FONDO PENSIONI SICILIA ogni informazione utile a giustificare il superamento del limite predetto.

5. RENDICONTAZIONE

1. In relazione a quanto previsto all'art. 9 del presente Contratto, il GESTORE invia al FONDO PENSIONI SICILIA:
 - a. Mensilmente, entro il 15° giorno lavorativo di ogni mese, con riferimento al mese precedente, una reportistica contenente almeno le seguenti informazioni:
 - rendimento del PORTAFOGLIO e del PARAMETRO DI RIFERIMENTO nell'ultimo mese, da inizio anno e dalla DATA DI AVVIO;
 - PARAMETRO DI CONTROLLO DEL RISCHIO con le modalità previste nel presente Allegato A;
 - la composizione del PORTAFOGLIO con il dettaglio per singole classi di attivo (a titolo esemplificativo: asset class, Paese, settore merceologico, rating, duration, valuta etc);

- commento alle principali scelte gestionali e ai relativi impatti in termini di rendimento/rischio;
- l'elenco delle transazioni effettuate con l'indicazione di prezzo, eventuali commissioni e spese di negoziazione sostenute, e, se richiesto dal FONDO PENSIONI SICILIA, controparti interessate e quotazioni ricevute;
- il tasso di rotazione del PORTAFOGLIO sugli ultimi 12 mesi, da calcolare secondo le indicazioni COVIP circ. 17/02/2012, e da motivare adeguatamente qualora il risultato superi la soglia di attenzione del **50%**;
- l'elenco delle operazioni effettuate in situazione di potenziale conflitto di interessi ai sensi del DMEF 166 e di quanto previsto dal Documento di Politica sul conflitto di interessi del FONDO PENSIONI SICILIA, ovvero una dichiarazione scritta circa la non effettuazione delle suddette operazioni.

b. Trimestralmente, entro il 10° giorno lavorativo del mese successivo al trimestre di riferimento l'analisi di performance attribution con un commento sulle scelte di allocazione effettuate nel trimestre appena trascorso e sulle decisioni di asset allocation per il trimestre in corso; nel report relativo al quarto trimestre dell'anno si richiede anche un commento sull'intero anno trascorso e sulle decisioni di asset allocation per l'anno successivo;

c. Annualmente ed entro il 30 aprile di ciascun anno, un'analisi dei costi secondo il Regolamento UE 2017/565/EU (cd. MIFID II);

1. Il GESTORE invia inoltre al FONDO PENSIONI SICILIA la documentazione periodica necessaria ad adempiere le richieste normative del D. Lgs 10 maggio 2019 n. 49 – in attuazione della Direttiva 2019/828 del Parlamento europeo (cd. “Direttiva Shareholders Rights”) – e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il FONDO PENSIONI SICILIA si riserva in ogni caso di:

- a. richiedere al GESTORE eventuali ulteriori rendiconti che risultassero utili all'attività di controllo della gestione;
- b. convocare in ogni momento il GESTORE, con congruo preavviso, per aggiornamenti e commenti sull'evoluzione della gestione e sulle prospettive di mercato, discutere di eventuali modifiche agli indirizzi gestionali ovvero su argomenti di volta in volta ritenuti opportuni e preventivamente comunicati;
- c. individuare e comunicare al GESTORE uno schema predefinito in merito alle informazioni da rendicontare ai sensi del presente Allegato.

6. COMMISSIONI DI GESTIONE

a. La commissione di gestione di cui all'art. 9 della Convenzione, relativa al mese t (CF_t), viene calcolata come segue:

$$CF_t = \frac{Y}{12} PTF_t$$

dove:

γ = aliquota della commissione di gestione in %, su base annua, del patrimonio in gestione pari a X.XX% (prezzo di aggiudicazione)

$PTF_t = i$ valorizzazione di PORTAFOGLIO (al lordo delle imposte) determinata, all'ultimo giorno lavorativo del mese t

- b. Le commissioni di gestione, oltre all'IVA eventualmente dovuta tempo per tempo, vengono calcolate su base trimestrale dal GESTORE, verificate e confermate dal FONDO PENSIONI SICILIA. Le stesse verranno regolarizzate con emissione di mandato di pagamento entro 60 giorni, previa presentazione di fattura elettronica trimestrale posticipata .